

L'epiteto "sporco negro": due pronunce della Cassazione.

In una pronuncia del dicembre dello scorso anno (**sent Cass. sez. V, Paoletich, n. 44295/05**), la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha escluso la sussistenza dell'aggravante della finalità di discriminazione razziale in un episodio su cui si erano precedentemente espressi il Tribunale e la Corte d'Appello di Trieste in cui un tale, nel corso di una rissa con due donne colombiane, le aveva insultate dando loro delle "sporche negre": nei confronti dell'uomo, condannato nei giudizi di merito per rissa, lesioni volontarie e ingiurie, era stata ritenuta applicabile per il reato di ingiuria l'aggravante prevista dal D.L. n. 122/93 (convertito con modiche nella legge n. 205/1993).

L'art. 3 della l. 205/93 contiene la previsione di una specifica circostanza aggravante (comportante un aumento della pena fino alla metà) applicabile a quei reati, punibili con una pena diversa da quella dell'ergastolo, che siano commessi per finalità di discriminazione o per motivi di odio etnico, nazionale, razziale o religioso.

Innanzi alla presunzione della sussistenza di tale aggravante, il reato diviene procedibile anche d'ufficio, anziché a querela di parte.

La V Sezione della Corte di Cassazione nel caso di specie ha stabilito che l'essersi rivolti a dei cittadini extracomunitari con l'epiteto "sporco negro" abbia meramente integrato la fattispecie propria del reato di ingiuria, punibile ai sensi dell'art. 594 c.p., senza ritenere che, sulla mera base del suo riferimento al colore della pelle del soggetto offeso, si potesse automaticamente applicare l'aggravante della finalità di discriminazione o di odio razziali.

Alla base del proprio ragionamento, i giudici della Corte hanno posto la voluta diversità di significato posta dal legislatore fra i termini "finalità" (contenuto nella previsione dell'art. 3, comma 1, del D.L. n. 122 del 1993) e "motivi", cui fa riferimento l'art. 3, comma 1 della legge 654/1975, in base al quale viene punito chi diffonde idee, incita a commettere o commette atti di discriminazione, violenza o atti di provocazione alla violenza "*per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi*".

Secondo la Corte, se riferendosi ai semplici "motivi", il legislatore sembrerebbe indicare la rilevanza penale delle mere motivazioni interne dell'agente, lo stesso non potrebbe dirsi per la "finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso", per la quale assume rilevanza la vera e propria finalità esterna della condotta, intesa come l'idoneità di questa (anche solo potenzialmente) a divenire esempio per altri, così da generare ulteriori comportamenti discriminatori.

In questo senso la Corte si è espressa affermando che:

"in tema di discriminazione razziale, ai fini della configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 3, c. 1, del D.L. n. 122 del 1993, non può considerarsi sufficiente che l'odio etnico, nazionale, razziale o religioso sia stato, più o meno riconoscibilmente, il sentimento che ha ispirato dall'interno l'azione delittuosa, occorrendo invece che questa, per le sue intrinseche caratteristiche e per il contesto nel quale si colloca, si presenti come intenzionalmente diretta e almeno potenzialmente idonea a rendere percepibile all'esterno ed a suscitare in altri il suddetto, riprovevole sentimento o comunque a dar luogo, in futuro o nell'immediato, al concreto pericolo di comportamenti discriminatori per ragioni di razza, nazionalità, etnia o religione".

Secondo la Corte, perciò, sarebbe da ritenersi insufficiente, al fine di configurare l'aggravante della discriminazione razziale, che l'odio etnico o razziale sia sussistito *nelle intenzioni* di chi ha tenuto il comportamento costituente reato, doendosi bensì verificare l'elemento dell'odio razziale ed etnico connotante la condotta effettivamente tenuta.

Sembra quasi che i giudici della Suprema Corte abbiano voluto legare la sussistenza dell'aggravante della finalità di discriminazione razziale ad un concetto di "razzismo" in senso globale, come vero e proprio sovvertimento delle regole che dovrebbero presiedere alla pacifica convivenza fra le diverse etnie e razze e in cui l'atto razzista da punire non è quello motivato dall'odio etnico, quanto quello che ha l'obbiettivo di diffonderlo.

In prosieguo, la Corte ha analizzato il significato del termine "odio", definendolo come "*un sentimento estremo di avversione implicante il desiderio del maggior male possibile per chi ne forma oggetto*". Movendo da tale assunto, al Corte ha dedotto che non si debbano semplicemente qualificare come *odio* nel senso anzidetto tutti i generici sentimenti o manifestazioni di antipatia, di insofferenza o di rifiuto, quand'anche essi siano riconducibili a motivazioni di tipo razziale, etnico, religioso e nazionale e, come nel caso di specie, siano caratterizzati da riferimenti alla pigmentazione del soggetto offeso.

In tal senso, la Corte ha concluso affermando:

"non può dirsi che ai suddetti principi si sia ispirato il giudice di merito, avendo esso ritenuto, come si rileva dal passo motivazionale sopra riportato in narrativa, che bastasse a rendere configurabile l'aggravante in questione il solo fatto che l' "aggressione" (termine già poco confacente alla natura del reato di ingiurie, cui la detta aggravante si riferiva), fosse stata "motivata da intolleranza e risentimento razziale", per quindi apoditticamente affermare che l'uso dispregiativo del termine "negre", accompagnato da "altri epiteti ingiuriosi", avrebbe rivelato "il reale pensiero degli aggressori, mosso da finalità di odio razziale e/o etnico", laddove si sarebbe dovuto invece dimostrare, alla stregua dei sopra illustrati criteri di interpretazione della norma, come e perché non "il pensiero", ma la condotta ingiuriosa addebitata all'imputato fosse da ritenere consapevolmente finalizzata e almeno potenzialmente idonea a rendere percepibile e suscitare in altri proprio quel sentimento di odio (e non altri di diversa natura o intensità quali la semplice avversione, l'antipatia, il disprezzo e simili), ovvero a dar luogo al concreto pericolo di immediati o futuri comportamenti discriminatori basati sulla differenza di razza e specificamente riconducibili alla surriportata definizione normativa di discriminazione."

La sentenza impugnata è stata così annullata nella parte in cui contro il reato di ingiuria si era proceduto d'ufficio, con il rinvio ad un'altra sezione del Tribunale di Trieste e l'obbligo di attenersi ai principi fissati.

Poche settimane fa, innanzi allo stesso epiteto, usato in modo dispregiativo da parte di un tale nei confronti di una bambina di 6 anni, la medesima sezione della Corte di Cassazione si è espressa in modo difforme (**sent. Cass. Sez V, n. 9381/06**), stabilendo che il rivolgersi con l'espressione "*sporco negro*" ad un soggetto esponente di una minoranza razziale costituisce sempre e comunque un'ingiuria aggravata dalla finalità di discriminazione o di odio razziale.

Il ricorso era stato presentato dalla parte condannata nei gradi di giudizio precedenti per ingiuria aggravata con la motivazione dell'erronea applicazione dell'art. 3 della legge 205/93 e con l'ulteriore riferimento al contesto, ai precedenti e alla stessa indole del ricorrente. Nella ricostruzione dell'accaduto, si argomentava che la pulsione emotiva che aveva portato il ricorrente a rivolgersi in tale modo alla bambina aveva avuto origine in un precedente fatto ingiusto, subito dal ricorrente, fra i cui perpetratori vi sarebbe stato il padre della vittima.

La Corte in questo caso si è basata, in senso difforme rispetto a pochi mesi prima, sui concetti di *discriminazione razziale* e di *odio* connotanti l'aggravante di cui all'art. 3 l. 205/93.

La *discriminazione* è stata definita dalla Corte come consistente “*nello stesso disconoscimento di uguaglianza, ovvero nell’affermazione di inferiorità sociale o giuridica altrui, vieppiù se a mezzo di condotta costitutiva di reato*”.

Rispetto all’*odio* la Corte ha abbandonato la graduazione fattane nella sentenza precedente (in cui si era distinto un sentimento estremo di avversione da un generico sentimento di antipatia, insofferenza o rifiuto), esplicitando al contrario che esso “*va inteso senza alcuna accentuazione, rispetto a sentimenti di minore intensità*”.

Partendo da questo assunto, la Corte ha da un lato negato che l’accertamento della finalità di discriminazione o di odio razziali necessiti di una verifica sull’elemento psicologico sottostante al reato e dall’altro ha escluso che si possano fare distinguo e graduazioni quando la fattispecie costitutiva del reato sia caratterizzata “*dall’affermazione della disuguaglianza sociale e giuridica (la discriminazione)*” o da un riferimento “*all’identità nazionale, etnica, razziale o religiosa quale ragione di conflitto (odio)*”.

Nel prosieguo della sentenza, l’attenzione della Corte si è spostata sullo specifico epiteto “*sporco negro*”, per valutarne l’autonomo significato derivante dalla connessione tra l’attributo e il sostantivo in esso contenuti.

Rispetto al termine “*negro*”, la Corte ha rilevato il fatto notorio che esso secondo l’opinione comune non costituisce un mero riferimento alla colore della pelle della persona cui è riferito, ma viene bensì usato in senso discriminatorio ed offensivo, riferendosi alla pigmentazione della persona come se essa denoti una inferiorità razziale e genetica, alla stessa stregua, ha proseguito la Corte, di alcune tifoserie avversarie che sono solite apostrofare con tale epiteto i giocatori della squadra avversaria.

Da ciò la Corte ha dedotto che “*l’espressione sporco negro, che combina la qualità negativa al dato razziale, è frequente ed inequivoca nel particolare significato assunto dall’insieme*” e che tale *non occasionalità e univocità semantica* dell’epiteto si collega, nell’accezione comune, ad un pregiudizio di inferiorità di un razza rispetto ad un’altra, pregiudizio che si radica talmente nel sentire comune da essere comunemente usato in senso dispregiativo.

Secondo la Corte, lo stesso ricorso, pur contestando la sola ritenuta aggravante, non presentava che quelle giustificazioni di ordine materiale all’origine delle pulsioni che avevano portato l’agente alla condotta incriminata, “*per l’impossibilità di superare la valenza obiettivamente discriminatoria o di odio razziale, intrinseca dell’espressione*”.

I giudici della Cassazione, pertanto, hanno concluso che, *nel caso in cui tale epiteto sia diretto inequivocabilmente nei confronti di una persona di pelle scura non abbia alcun rilievo un’analisi sulla motivazione soggettiva dell’agente.*

La recente pronuncia della Corte di Cassazione, con l’offrire una così ampia interpretazione del concetto di discriminazione e di odio razziali, sembrerebbe offrire una tutela estremamente ampia innanzi a tutte quelle generiche manifestazioni verbali connotate da riferimenti razzisti, etnici o religiosi.

Tale tutela scatterebbe ogni qual volta si pronuncino termini riguardanti il colore della pelle, la nazionalità, la religione della persona offesa, senza che a nulla possa rilevare un’analisi dagli elementi oggettivi e soggettivi caratterizzanti la fattispecie.

Un tale allargamento di punibilità potrebbe comportare che situazioni fra loro estremamente diverse (si pensi all’eventualità di considerare ugualmente applicabile l’aggravante in parola al caso di un coro razzista di “*naziskin*” contro un gruppo di extracomunitari e a quello di una “*scazzottata*” fra uno studente italiano ed uno africano, anche ove questa fosse accompagnata da epiteti sgradevoli, riferiti alla razza e al colore della pelle, rivolti dall’uno contro l’altro) siano, perciò solo, considerate alla stessa stregua.

Innanzi ad un caso simile alla seconda delle ipotesi in parola (la vicenda riguardava un litigio fra una cittadina italiana e un cittadino extracomunitario caratterizzato da epiteti afferenti al colore della pelle), la medesima sezione V della Cassazione (**sent. Cass. Sez. V, 8475/06**) ha “*evitato*” di considerare il problema decidendo nel senso dell’irrelevanza delle circostanze aggravanti (quand’anche della finalità di discriminazione o di odio razziali) nel caso di ingiurie connotate dalle condizioni di cui all’art. 599 c.p. (ritorsione e provocazione). In tal caso la Corte ha infatti considerato che la reciprocità di offese e lo stato d’ira comportasse l’esclusione di “*ogni rilevanza della questione circa la configurabilità o meno della contestata aggravante della finalità di discriminazione razziale*”.